

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3201-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

—

Disposizioni sull'autonomia impositiva degli enti locali

Presentato il 30 settembre 1988

(Relatore: **Pier Luigi ROMITA**)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Copertura tariffaria
del costo di taluni servizi).*

1. Per l'anno 1989, il costo complessivo dei servizi a domanda individuale deve essere coperto, in misura non inferiore al 60 per cento, con proventi tariffari e con contributi finalizzati. Per ciascuno degli anni successivi e fino al 1994 la percentuale è aumentata di 5 punti.

2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli altri servizi ambientali deve essere coperto, in misura non inferiore al 70 per cento, con tassa. Per ciascuno degli anni successivi e fino al 1992 la percentuale è aumentata di 10 punti.

3. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione degli acquedotti deve essere coperto in misura non inferiore all'80 per cento. Per ciascuno degli anni successivi e fino al 1991 la percentuale è aumentata di 10 punti.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Copertura tariffaria
del costo di taluni servizi).*

1. I comuni assicurano il pareggio di bilancio, oltre che con trasferimenti statali, imposte e tasse, attraverso l'applicazione di prezzi, tariffe e contributi. A tal fine i consigli comunali, fermi restando i minimi in vigore, provvedono ad adeguare anche le tariffe dei servizi.

2. Il costo complessivo dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore rispettivamente al 36 per cento nel 1989 e al 38 per cento nel 1990. Per ciascuno degli anni successivi e fino al 1992 la percentuale è aumentata di 2 punti.

3. Per gli anni 1989 e 1990, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 60 per cento, con la relativa tassa. Per ciascuno degli anni successivi la percentuale è aumentata di 5 punti fino al raggiungimento della copertura del cento per cento del costo del servizio, la quale deve essere successivamente mantenuta.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate.

ART. 2.

(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per altri servizi ambientali).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della Sezione II del Capo XVIII del Titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Sezione II — Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per altri servizi ambientali ».

2. Il primo comma dell'articolo 268 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre

6. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il ministro dell'interno è tenuto a trasmettere i dati certificati alle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

7. *Identico.*

8. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, si applicano anche per l'esercizio 1989 e seguenti.

9. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: « di aver riscosso », sono sostituite dalle seguenti: « di aver accertato ».

ART. 2.

(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, la rubrica della Sezione II del Capo XVIII del Titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Sezione II — Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ».

2. Il primo comma dell'articolo 268 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre

1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani, nonché per la pulizia delle strade e per la manutenzione del verde pubblico e per altri servizi ambientali da determinare con deliberazione del consiglio comunale, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi, quale risulta dal bilancio di previsione in corso ».

3. Il secondo comma dell'articolo 268 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è soppresso.

4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro il 28 febbraio 1989.

ART. 3.

(Imposta di soggiorno).

1. I comuni hanno facoltà di istituire una sovrimposta sull'imposta di soggiorno nella misura del 50 per cento, senza obbligo di gestione separata.

1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani, nonché per la pulizia delle strade, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi, quale risulta dal bilancio di previsione in corso ».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 3.

(Soppressione dell'imposta di soggiorno).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.

ART. 4.

(Tassa di concessione comunale).

1. Le tasse di concessione comunale relative ai rinnovi di autorizzazione o licenza, di cui ai numeri 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23 e 24 della tariffa contenuta nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, come successivamente modificata, sono applicate con l'aliquota dello 0,4 per cento sull'importo complessivo dei corrispettivi per le cessioni di beni e di servizi poste in essere nell'anno solare precedente e risultante dai registri tenuti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed al netto dell'imposta stessa.

2. Nel caso in cui un esercizio sia interessato a più di un numero della tariffa, la tassa è dovuta una sola volta.

3. I comuni hanno facoltà di applicare la tassa con aliquota dello 0,50 per cento, dello 0,60 per cento, dello 0,70 per cento e dello 0,80 per cento, anche discriminata con riferimento al settore merceologico, alla ubicazione dei locali ed alla loro dimensione.

4. Le aliquote di cui al comma 3 sono determinate dal consiglio comunale entro il mese di novembre di ciascun anno per l'anno successivo. Per il 1989 l'aliquota è determinata entro il 28 febbraio 1989.

ART. 4.

(Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni).

1. A decorrere dall'anno 1989, è istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni è assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le attività indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali e delle aree attrezzate, direttamente utilizzate per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, con esclusione: a) della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione, distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radio-televisivi, di altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7

5. Il versamento della tassa deve essere eseguito entro il termine del 31 marzo dell'anno al quale si riferisce il rinnovo. Per il 1989 il versamento della tassa, determinato dai commi 1, 2 e 3, deve essere effettuato entro il 30 giugno.

6. Per la concessione del rinnovo, il titolare della autorizzazione o della licenza è tenuto ad esibire al comune la copia della propria dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

7. Le tasse di cui al comma 1 non sono deducibili nella determinazione del reddito dei soggetti passivi ai fini dell'applicazione delle imposte dirette.

settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali e portuali; c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili. La superficie delle aree scoperte attrezzate, direttamente utilizzate, è computata in ragione del dieci per cento.

5. In caso di esercizio dell'attività senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, la misura dell'imposta è quella della prima classe di superficie. Ai fini del computo della superficie, sono considerati per la loro superficie complessiva i locali facenti parte di un'unica costruzione, ovvero più locali siti in costruzioni contigue, utilizzati dallo stesso soggetto passivo. Se in detti locali sono esercitate attività diverse, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'imposta non è dovuta dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. In caso di mancanza di locali od aree destinati all'esercizio dell'attività, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale.

8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalità giuridica, nonché gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui

ART. 5.

(Imposta sui consumi locali).

1. I comuni hanno facoltà di istituire l'imposta sui consumi locali disciplinata dalle disposizioni che seguono.

2. Costituiscono presupposto dell'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. L'imposta è dovuta dai soggetti che pongono in essere le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al comma 2 nell'esercizio di imprese.

redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta è ridotta di un quarto.

9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 5.

(Determinazione della misura dell'imposta).

1. La misura dell'imposta è stabilita dal comune, nell'ambito dei livelli minimo e massimo indicati nella allegata tabella e rispettando i rapporti tra le classi di superficie e tra i settori di attività, con deliberazione adottata dal consiglio comunale. La tabella allegata resta in vigore per gli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le misure dell'imposta non possono essere differenziate in funzione della allocazione sul territorio comunale delle attività esercitate, salva la facoltà di delimitare una o più zone speciali, non eccedenti il venti per cento del centro edificato, così come definito dall'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei comuni capoluoghi di provincia e il dieci per cento nei rimanenti comuni, di particolare importanza economica e centralità, a più elevata imposizione. Nelle zone speciali la misura dell'imposta può essere maggiorata del 15 per cento, ovvero del 30 per cento limitatamente alla metà della superficie complessiva delle zone speciali.

3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4, deve essere adottata entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno succes-

4. La base imponibile è costituita dall'importo complessivo dei corrispettivi per le cessioni di beni e la prestazione di servizi di cui al comma 2, poste in essere nell'anno solare e risultanti dai registri tenuti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, al netto dell'imposta medesima. Se nei registri suddetti non sono separatamente evidenziati i corrispettivi delle cessioni di beni di cui al comma 2, l'imponibile è costituito dall'intero volume di affari del soggetto passivo.

5. L'aliquota è determinata dal consiglio comunale nello 0,4 per cento, nello 0,5 per cento, nello 0,6 per cento, nello 0,7 per cento e nello 0,8 per cento con la delibera istitutiva dell'imposta. Ogni eventuale variazione dell'aliquota medesima deve essere deliberata entro il mese di novembre dell'anno precedente.

6. Entro i termini previsti dagli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti ad indicare, in apposite sezioni del registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del suddetto decreto, l'imponibile complessivo, l'aliquota, l'importo dell'imposta ed il comune nel cui territorio sono state poste in essere le cessioni e le prestazioni di servizi di cui al comma 2. Se le operazioni suddette sono state poste in essere nel territorio di più comuni, nel registro devono essere riportate la somma dell'imponibile e dell'imposta, con l'indicazione del comune cui spetta il maggiore ammontare d'imposta e la relativa aliquota. In apposito allegato verranno riportati distintamente per ciascun comune gli imponibili, le aliquote e le imposte.

7. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mensilmente o trimestralmente secondo le modalità previste per l'imposta sul valore aggiunto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Re-

sivo. Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono prorogate le misure di imposta in vigore per l'anno precedente, anche se stabilite per legge.

4. Per l'anno 1989 si applicano le misure di imposta minime previste dalla allegata tabella, secondo i settori di attività ivi indicati.

5. A decorrere dalle deliberazioni di cui al comma 3 adottate per il 1991, i comuni devono trasmettere copia autentica delle deliberazioni stesse, divenute esecutive, non oltre il 30 settembre dell'anno di adozione della deliberazione, al Ministero delle finanze.

pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Nella dichiarazione annuale da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto devono essere riportati in apposita sezione l'imposta relativa, l'ammontare dei versamenti effettuati nel corso dell'anno ed il comune nel cui territorio sono state poste in essere le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. L'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, diminuita dell'importo dei versamenti mensili o trimestrali, va versata secondo le modalità previste dal citato articolo 38. Copia delle attestazioni degli avvenuti versamenti rilasciate dalla tesoreria comunale o dall'azienda di credito devono essere allegate alla dichiarazione annuale IVA. La banca presso cui sono effettuati i pagamenti è tenuta a versare l'imposta incassata, al netto delle relative commissioni, alla tesoreria del comune competente per territorio, con le modalità e nei termini previsti per l'imposta sul valore aggiunto, utilizzando un apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

8. L'accertamento dell'imposta e la sua riscossione coattiva sono effettuate dall'amministrazione finanziaria dello Stato. Ufficio competente è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto passivo.

9. Qualsiasi violazione alle norme che precedono, da cui consegue il mancato versamento di tutto o di parte dell'imposta al comune, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'imposta, o la parte di essa, dovuta e non versata. Ogni altra violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire un milione.

10. Le somme rimosse dall'amministrazione finanziaria a titolo di imposta o sanzione sono attribuite al comune nel cui territorio sono state poste in essere le operazioni alle quali l'imposta accertata o le violazioni per le quali è stata applicata la sanzione sono riferibili.

11. L'istanza di rimborso delle imposte indebitamente versate dal contri-

buyente in sede di dichiarazione deve essere presentata all'ufficio IVA competente per l'accertamento. Le somme indebitamente percepite sono rimborsate al contribuente dal comune interessato, su disposizione dell'intendente di finanza.

12. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche e integrazioni. I comuni interessati hanno facoltà di intervenire nel processo.

13. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano le norme vigenti in materia imposta sul valore aggiunto.

14. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile nella determinazione del reddito dei soggetti passivi ai fini dell'applicazione delle imposte dirette.

ART. 6.

(Denuncia e versamenti dell'imposta).

1. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 4, comma 7, apposita denuncia nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. I versamenti devono essere effettuati su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto, se la frazione non è superiore a cinquecento lire, o per eccesso, se è superiore.

3. Con decreti del ministro delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello

della denuncia di cui al presente articolo e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione. Con decreti del ministro delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per i versamenti.

4. Copia della denuncia e dell'attestato di versamento devono essere esibiti a richiesta del sindaco o di suoi delegati.

5. Per l'anno 1989, la denuncia deve essere presentata ed il versamento dell'imposta deve essere eseguito nel mese di luglio dell'anno stesso.

ART. 7.

(Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso).

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonché delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di 60 giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati e il termine di giorni 60 per il pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

6. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura del 4,5 per cento per ogni semestre decorrente dal giorno di pagamento.

7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla successiva lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.

8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di

mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalità ivi privisti.

9. A seguito del ricorso del contribuente, la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorità amministrativa che decide sul ricorso.

10. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.

ART. 8.

(Sanzioni ed interessi per l'imposta).

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare dell'imposta; la soprattassa è ridotta in misura pari al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Per l'infedele, inesatta o incompleta denuncia, la quale abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta, si applica la soprattassa pari al cinquanta per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata sulla base della denuncia.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta alla metà se il ritardo non supera i cinque giorni.

4. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla

richiesta, nonché per ogni altra violazione di obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta è irrogata la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato al comune e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.

5. Per le violazioni che danno luogo a liquidazioni o ad accertamento dell'imposta l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del sesto anno successivo a quello della commessa violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura del 4,5 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

ART. 9.

(Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta).

1. Nei comuni di nuova istituzione, per il primo anno successivo alla loro istituzione e fino all'anno per il quale è adottata la deliberazione di cui all'articolo 5, si applicano le misure d'imposta minime all'epoca vigenti, previste dalla allegata tabella, secondo i settori di attività ivi indicati.

2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il sette per cento, calcolato sulle dette somme riscosse dai comuni, e versano il restante tre per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 2 ed al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna.

4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, il ministro dell'interno provvede con propri decreti a ridurre i contributi erariali ordinari spettanti ad enti locali, per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendone l'importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche delle basi imponibili dell'imposta istituita con l'articolo 4. I decreti sono adottati su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10.

(Aliquote INVIM).

1. Per l'anno 1989, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i

comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

ART. 11.

(Imposta sui cani).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è soppressa l'imposta sui cani di cui agli articoli da 130 a 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. È fatto comunque salvo l'obbligo di munirsi della piastrina metallica di riconoscimento di cui all'articolo 136 del predetto regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; il costo della piastrina è corrisposto mediante versamento diretto alla tesoreria del comune.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

ART. 12.

Identico.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO.

TABELLA DELLE MISURE ANNUE DELL'IMPOSTA COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

SETTORI DI ATTIVITA	CLASSI DI SUPERFICIE															
	fino a 25 mq.		fino a 50 mq.		fino a 100 mq.		fino a 200 mq.		fino a 500 mq.		fino a 10.000 mq.		Oltre 10.000 mq. per ogni 10.000 mq. si aggiungono per ciascun settore di attività			
	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire		
D) Di impresa agricola; di produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	90.000	180.000	140.000	280.000	210.000	420.000	320.000	640.000	450.000	900.000	700.000	1.400.000	1.200.000	2.400.000	500.000	1.000.000
II) Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	100.000	200.000	150.000	300.000	230.000	460.000	340.000	680.000	510.000	1.020.000	780.000	1.560.000	1.300.000	2.600.000		
III) Industriali	110.000	220.000	160.000	320.000	260.000	520.000	380.000	760.000	550.000	1.100.000	850.000	1.700.000	1.400.000	2.800.000		
IV) Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni	130.000	260.000	190.000	380.000	290.000	580.000	430.000	860.000	610.000	1.220.000	920.000	1.840.000	1.500.000	3.000.000		
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar	140.000	280.000	210.000	420.000	340.000	680.000	520.000	1.040.000	660.000	1.320.000	990.000	1.980.000	1.600.000	3.200.000		
VI) Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	150.000	300.000	230.000	460.000	370.000	740.000	560.000	1.120.000	710.000	1.420.000	1.070.000	2.140.000	1.800.000	3.600.000		
VII) Di altro commercio al minuto	170.000	340.000	260.000	520.000	420.000	840.000	620.000	1.240.000	760.000	1.520.000	1.150.000	2.300.000	1.900.000	3.800.000		
VIII) Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio	180.000	360.000	290.000	580.000	450.000	900.000	680.000	1.360.000	790.000	1.580.000	1.230.000	2.460.000	2.000.000	4.000.000		
IX) Professionali e artistiche; di servizi vari	200.000	400.000	340.000	680.000	530.000	1.060.000	750.000	1.460.000	860.000	1.720.000	1.310.000	2.620.000	2.100.000	4.200.000		
X) Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni	210.000	420.000	370.000	740.000	570.000	1.140.000	790.000	1.580.000	930.000	1.860.000	1.420.000	2.840.000	2.200.000	4.400.000		